



**Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati**

presso  
Ministero della Giustizia

Prot n° 0005911 del 31/05/2012

Serv. PL/MB/FS Area DG/4/2

Rif:

Allegati:

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei  
Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati  
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Ai Signori Dirigenti di Categoria

Alla Cassa Italiana di Previdenza  
e Assistenza Geometri Liberi  
Professionisti

**LORO SEDI**

OGGETTO: Legge 24.03.2012, n. 27 di conversione del D.L. 24.01.2012, n. 1 - art. 9, comma 6 (disposizioni sulle professioni regolamentate- durata del tirocinio) - Ambito di applicazione.

Con riferimento alle molteplici richieste di chiarimenti, pervenute allo scrivente Consiglio Nazionale, in ordine agli effetti del recente parere dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, divulgato dalla stampa nazionale, sulla presunta inapplicabilità retroattiva delle disposizioni in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Piazza Colonna, 361  
00187 Roma

Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336

[www.cng.it](http://www.cng.it)  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

C.F. 80053430585

Atteso che il parere succitato è successivo all'Ordinanza Ministeriale del 10 aprile 2012 (cfr. ns precedente circolare dell'11 aprile 2012, prot. n. 3876) e che detta ordinanza – per converso – richiama espressamente (all'art. 2) la nuova normativa in questione, si conferma che l'ammissione agli esami di abilitazione debba necessariamente riconoscersi *anche* a coloro che al momento dell'entrata in vigore del D.L. 24.01.2012, n. 1 abbiano già maturato un periodo di tirocinio della durata (massima) di 18 mesi. E ciò soprattutto in considerazione del fatto che altrimenti – sulla scorta dell'interpretazione restrittiva prospettata nel parere in parola – verrebbero lese le legittime aspettative che ormai l'ordinanza sopra emarginata ha irrimediabilmente ingenerato in capo a tali possibili candidati.

Con l'occasione, si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza medesima, il Presidente del Collegio deve attestare quanto segue:

- l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa attuale o comunque l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidato con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3 Decreto Presidente della Repubblica n. 328/2001; Legge 24.03.2012, n. 27 di conversione del D.L. 24.01.2012, n. 1 - art. 9, comma 6 ;
- di aver verificato la regolarità delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver effettuato ogni opportuno accertamento di competenza;
- di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. ) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicità.

Con i migliori saluti

f.to IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

*N*